



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
 PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 37	
La presente deliberazione consta di N. _____ fogli, N. _____ pag. e N. _____ allegati	
CODICE ENTE	CODICE MATERIA
10452	

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemiladiciotto** addì **dieci** del mese di **maggio** alle ore **17.35** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres./ Ass.
ZANARDI MICHELE	SINDACO	Presente
DUSI CATERINA	ASSESSORE	Presente
TORCHIANI EUGENIO	ASSESSORE	Presente
OMODEI ELISA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti **4** Totale assenti **0**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Avv. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZANARDI MICHELE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, così come previsto dall'art. 39 della legge 449/1997;

- in particolare il cit. art. 91, ai commi 1 e 2 così dispone:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;

- l'art. 4 dello stesso decreto stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e che ad essi spetta la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativo-gestionale mentre ai responsabili dei servizi spetta la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

- l'art. 6 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 prevede che:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. ...

2. omissis

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

5. omissis

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Richiamata la propria deliberazione n.42 del 07/04/2016 con la quale si è provveduto alla approvazione della nuova dotazione organica in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.6 comma 4 bis del D.lgs.165/2001 come modificato dall'art.35 del D.lgs. 150/2009 il quale dispone che la programmazione triennale del fabbisogno del personale sono elaborati su proposta dei dirigenti;

Considerato che nel 2018 si sono verificate due cessazioni dei dipendenti addetti rispettivamente all'Ufficio anagrafe e stato civile Cat. C per dimissioni volontarie senza preavviso ed al comando della Polizia Locale Cat. D per collocamento a riposo;

Sentita la proposta pervenuta dal Sindaco e dal Segretario Generale circa la necessità di assumere un agente di Polizia Locale (richiesto anche in base alle necessità della gestione associata di cui il Comune fa parte) nonché un Istruttore amministrativo per l'Ufficio anagrafe e stato civile al fine di potere garantire la funzionalità del servizio in considerazione del fatto che attualmente non è in servizio alcuna unità di personale di ruolo, fatta eccezione per l'assegnazione temporanea di un dipendente di altra area all'ufficio anagrafe e stato civile;

Ritenuta pertanto la necessità di dover provvedere alla programmazione ordinaria delle assunzioni del personale per il triennio 2018/2020 ed alla rideterminazione della dotazione organica;

Visto l'art. 30 del D.Lgs 30/03/2001 n.165 come modificato dal D.lgs. 150/2009 e dall'art 4 del D.L. 90/2014 il quale dispone:

"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.";

Visto l'art.9 della legge 16/01/2003 n. 3, l'art.3 comma 61 della legge 24/12/2003 n.350 e l'art. 4 comma 3-ter del D.L. 101/2013 convertito in legge 125/2013 i quali dispongono che le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

Atteso che per provvedere a nuove assunzioni di personale, è necessario il rispetto della vigente normativa riguardo il contenimento della spesa di personale;

Richiamati a tal fine:

- l'art. 1 comma 228 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), con le successive modifiche, il quale dispone:
"228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."
- i seguenti commi dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art.3, del D.L. 26/06/2014, n.90, convertito con legge n.114 del 11/08/2014: comma 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater, contenenti tra l'altro la seguente disposizione: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*
- le deliberazioni della Corte dei Conti sez. Autonomie n.26-27-28/2015 che hanno dato utili chiarimenti alla materia riguardo il rispetto delle norme di spesa di personale;

Dato atto pertanto che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI:

A) art. 1 comma 557 legge 296/2006 e ss.mm.:

I Comuni soggetti a patto di stabilità sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti con riferimento al valore medio 2011/2013, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

B) art. 1 comma 557bis che definisce la spesa del personale ai fini dell'applicazione del comma 557 della Legge 296/2006;

C) art. 1 comma 557quater legge 296/2006 e ss.mm che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'applicazione del comma 557, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

Acclarato, come da comunicazione del responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi della succitata normativa ed anche alla luce delle succitate deliberazioni della Corte dei Conti sez. Autonomie, che il Comune di Villanuova sul Clisi:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 296/2006 e s.m.i.: la spesa di personale nel triennio 2011/2013 è stata pari a €.1.012.313,29; per l'anno 2018, sulla base degli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2018/2020 approvato da parte del Consiglio comunale, è pari a 731.656,00 comprese le assunzioni in programmazione con il presente atto, e quindi inferiore;

Dato atto quindi nel rispetto della suddetta normativa e chiarimenti della Corte dei Conti, che la spesa di personale del Comune di Villanuova per l'anno 2018 sarà improntata al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 come previsto dalla legge;

Rilevato inoltre che non possono procedere ad assunzioni gli enti che:

- a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.lgs. 165/2001);
- b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
- c) non hanno adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
- d) non hanno adottato il Piano Triennale della Azioni Positive (art. 48 comma 1 del D.lgs.198/2006);

Dato atto al suddetto fine che:

- la Giunta comunale con deliberazione n. 36 in data odierna ha approvato il Piano Azioni positive per il triennio 2018/2020 ai sensi dell'art.48 del d.lgs 11 aprile 2006 , n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- la Giunta comunale ha approvato il Piano della performance con deliberazione n.07 del 25/01/2018;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n.03 del 19/01/2017, con la quale, ai sensi dell'art.33 del D.lgs. 165/2001, si determinava che nel Comune di Villanuova sul Clisi:

- a) non sono presenti nel corso dell'anno 2017 dipendenti in soprannumero;
- b) non sono presenti nel corso dell'anno 2017 dipendenti in eccedenza;

Considerato con la presente si conferma l'assenza di dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza anche per il 2018, dando pertanto atto che questo Comune non deve avviare nel corso dell'anno 2018 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti e può dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2018 e per il triennio 2018/2020;

Dato atto inoltre che il Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017, disciplinante i rapporti medi dipendenti – popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017/2019, ha stabilito che nei Comuni appartenenti alla fascia demografica di Villanuova sul Clisi, il rapporto dipendenti – popolazione è pari a 1/159 mentre il rapporto per il Comune di Villanuova sul Clisi, che ha una popolazione al 31/12/17, di 5.827 abitanti, è pari a 1/364;

Verificato che nell'attuale dotazione organica, allegato "A" alla presente, risultano vacanti i posti di cui si chiede la copertura;

Richiamato l'art.3 comma 5 del D.L. 90/14 convertito in legge 114/2014 il quale dispone: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”;*

Dato atto comunque atto che, ai sensi del comma 5-quater del medesimo l'art.3 del D.L. 90/14 convertito in legge 114/2014 : *“ Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015 ”;*

Vista la Deliberazione N.25/SEZAUT/2017/QMIG, adunanza del 14 novembre 2017, della Corte dei Conti che stabilisce i seguenti principi di diritto: *“a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
b) la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
c) i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.

Dato atto che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 risulta al momento n. 1 posto vacante riservato alle categorie di cui trattasi e che sono già stati avviati i contatti con gli uffici competenti al fine di ricoprire tale posto;

Dato atto che non sono presenti all'interno dell'ente graduatorie vigenti per i posti da ricoprire;

Considerato che gli stretti margini di azione consentiti in materia di assunzione portano da un lato a valutare attentamente le esigenze funzionali dell'Ente e dall'altro a valutare le priorità generali dell'Ente, delineate del Documento Unico di Programmazione;

Ravvisata la necessità di approvare un nuovo Piano Triennale del fabbisogno di personale, sulla base della rilevazione dei fabbisogni e nel rispetto dei limiti di cui sopra e della capacità di bilancio;

Tenuto conto che il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente per il 2017 è pari al 21,1335% quindi inferiore al 25% previsto dall'art. 3 comma 5quater D.L. 90/2014;

Dato atto:

nell'anno 2014 sono cessati dal servizio

- n.1 Applicato amministrativo cat. B
- n.1 Operaio specializzato cat.B
- n. 1 Esecutore operativo cat. B (categoria protetta)

nell'anno 2015 non si sono registrate cessazioni dal servizio;

nell'anno 2016 è cessato dal servizio:

- n.1 assistente sociale cat. D;
- n. 2 maestre d'asilo cat. C;
- n. 1 inserviente Cat. B;

nell'anno 2017 è cessato dal servizio:

- n.1 Messo comunale - autista scuolabus cat. B;

Considerato che nel 2016, secondo la programmazione effettuata con deliberazione di G. C. n.42 del 07/04/2016, è stato assunto un Agente di Polizia Locale a valere sulle risorse assunzionali esistenti e derivanti dalle cessazioni 2014;

Considerato che nel 2018 si sono verificate due cessazioni dei dipendenti addetti rispettivamente all'Ufficio anagrafe e stato civile Cat. C ed al comando della Polizia Locale Cat. D;

Ritenuto pertanto di quantificare la capacità assunzionale e quindi le relative risorse disponibili in base alla legge, secondo la recente interpretazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti sopra citata, nel seguente modo:

- 1) Capacità di competenza anno 2018: 25% dell'unica cessazione verificatasi nell'anno precedente ovvero il 2017;
- 2) Capacità assunzionale dovuta ai resti rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione: per l'anno 2017 il 25% per ognuna delle quattro cessazioni verificatesi corrispondente ad una unità di personale da assumere; per l'anno 2016 nessuna risorsa; per l'anno 2015, in applicazione della legge vigente ratione temporis ovvero il D. L. 90/2014 nella versione non ancora modificata dalla legge di stabilità 2016, il 100% relativamente ad una delle due unità cessate corrispondente ad una unità da assumere, al netto di una unità cessata già sostituita nel 2016 ed al netto della categoria protetta che non viene considerata in quanto non soggetta ai vincoli di legge e comunque da sostituire nel corso del 2018;

Ritenuto di utilizzare per la copertura dei posti in programmazione, per un totale di due unità utilizzando l'intera capacità assunzionale afferente ai resti anni 2015 e 2017 e lasciando inalterata la capacità e le risorse assunzionali afferenti all'anno 2018 (25% di una unità), previo espletamento delle procedure di mobilità d'ufficio di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001, gli istituti previsti dalla legge e secondo le indicazioni e le prevalenze indicate dalla Corte di Cassazione con deliberazioni 12 gennaio 2016 n.280 e 20 gennaio 2016 n.979:

- l'istituto della mobilità tra enti ai sensi del succitato art.30 del D.lgs.165/2001, così come modificato dall'art.4 del D.L. 90/2014;
- l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'art.3 comma 61 della legge 350/2003;
- pubblico concorso;

Vista la dotazione organica del personale vigente;

Ritenuto di modificare la dotazione organica in coerenza con il programma;

Considerato che la definizione della dotazione organica del personale è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell'Ente, come tali mutevoli nel tempo;

Ritenuto pertanto, in rispondenza alle finalità di cui all'art.1 del D.lgs. 165/2001 ed alle attuali esigenze organizzative ed agli effettivi fabbisogni di questo Ente, di procedere alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente attualmente in essere approvata con deliberazione della Giunta comunale n.52 del 09/12/2012, come dall'allegato prospetto A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Atteso pertanto di approvare la proposta della nuova dotazione organica e la definizione della struttura organizzativa del Comune (allegato "A");

Richiamato l'art. 5 del D.lgs.165/2001 e s.m.i. (Poteri di Organizzazione) il quale dispone:

1. *Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.*
2. *Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei*

poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Richiesto il parere all'Organo di revisione ai sensi dell'art.19, comma 8, della legge 28/12/2001 n.448 e s.m.i. nonché ai sensi del comma 10bis dell'art.3 del D.L. 24/06/2014 n.90, convertito in legge 114/2014;

Visto l'art. 48 e 89 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la circolare 1/2015 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

Visto il D.lgs. 165/2001;

Visto il vigente regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi-Dotazione organica - norme di accesso;

Visto il C.C.N.L. e ordinamento professionale degli EE.LL.;

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il seguente programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2019-2020:

ANNO 2018

Categoria	Profilo Professionale	N. unità	Titolo di studio
C1	Agente di Polizia Locale	1	Diploma di scuola superiore
C1	Istruttore Amministrativo Ufficio anagrafe-stato civile	1	Diploma di scuola superiore

ANNO 2019

Categoria	Profilo Professionale	N. unità	Titolo di studio
-	-	-	-

ANNO 2020

Categoria	Profilo Professionale	N. unità	Titolo di studio
-	-	-	-

2) DI PROVVEDERE con successivi atti alla eventuale integrazione e/o modifica della presente programmazione;

3) DI DARE mandato al Segretario Generale, previo espletamento delle procedure di mobilità d'ufficio di cui agli artt.34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001, di provvedere a porre in essere i necessari atti finalizzati alla copertura dei posti suddetti tramite gli istituti previsti dalla legge e secondo le indicazioni e le prevalenze indicate dalla Corte di Cassazione con deliberazioni 12 gennaio 2016 n.280 e 20 gennaio 2016 n.979 ed in particolare:

- l'istituto della mobilità tra enti ai sensi del succitato art.30 del D.lgs.165/2001, così come modificato dall'art.4 del D.L. 90/2014;

- l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'art.3 comma 61 della legge 350/2003;
- pubblico concorso;
- Assunzione di una categoria protetta operaio Cat. B a 18 ore secondo la Legge 68/99;

4) **DI DARE** atto che l'inizio delle suddette procedure di assunzione sono subordinate all'esito negativo delle mobilità d'ufficio di cui all'art.34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001;

5) **DI DARE** atto che la spesa relativa alle suddette assunzioni trova copertura sugli stanziamenti del bilancio anno 2018/2020 e che essa risulta coerente con il dettato di cui all'art. 557 della Legge 296/2006 (Finanziaria anno 2007) e succ. mod. in tema di riduzione della spesa di personale.

6) **DI APPROVARE** in coerenza con la suddetta programmazione, in rispondenza alle finalità di cui all'art.1 del D.lgs. 165/2001 ed alle attuali esigenze organizzative ed agli effettivi fabbisogni di questo Ente, la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente attualmente in essere approvata con deliberazione della Giunta comunale n.42 del 07/04/2016 ed alla definizione della struttura organizzativa, come dall'allegato prospetto A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle R.S.U. ed al Revisore del Conto;

8) **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D. Lgs. N.26772000.

Il Sindaco
F.to Zanardi Michele

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

- ✓ è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi;
- ✓ è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC 30.05.2018

Il Segretario Comunale
(F.toAvv. Giovanni Antonio Cotrupi))

ESECUTIVITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 30.05.2018

Il Segretario Comunale
(F.toAvv. Giovanni Antonio Cotrupi))

E' **copia conforme** all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 22-23 ter del D. Lgs. n. 82/2005, nonché dell'art. 10 del DPCM del 13.11.2014.